

AGEVOLAZIONI

Il Governo rilancia le reti in agricoltura

di Luigi Scappini

In modo quasi schizofrenico, il Governo continua a produrre **decreti legge** (ma ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione non dovrebbe essere adottato in casi straordinari di necessità e d'urgenza?) che a volte lasciano alquanto perplessi per quanto attiene il coordinamento o per meglio dire la logica consequenzialità degli stessi, testimonianza di una visione organica di insieme.

Basti pensare che con l'**articolo 28** del **D.L. n. 90/14** è stata prevista una **riduzione**, con decorrenza 2015, nella misura **del 50%**, del **diritto annuale** da versarsi alle **CCIAA** ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 580/93 (la cui reale portata, tra le altre cose, potrà essere soppesata solamente dopo l'emanazione degli importi previsti per l'anno 2015), e, **al contempo**, con l'**articolo 20** del **D.L. n. 91/14**, pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale n. 144 che ha ospitato il D.L. n. 90/14, si è previsto che al **finanziamento** dell'**Oic** (Organismo italiano di contabilità) concorreranno le **imprese** attraverso **contributi** derivanti dall'applicazione di una **maggiorazione** dei **diritti di segreteria** dovuti alle **CCIAA** con il **deposito dei bilanci**.

Anche il **comparto agricolo** subisce questa situazione. Infatti, da un lato, con il c.d. **Decreto Renzi** è stata stravolta, in senso peggiorativo, la modalità di **tassazione delle agroenergie prodotte da parte degli imprenditori agricoli e società agricole** (si veda L. Pietrobon "[Energie rinnovabili: conferme e novità del decreto Renzi](#)") e, dall'altro, con il recentissimo **D.L. n. 91/14** (il c.d. "Decreto crescita"), sono stati introdotti non pochi **interventi agevolativi per il settore agricolo**, *in primis* un credito di imposta con il preciso obiettivo di tutelare la produzione **Made in Italy**.

L'articolo 3 prevede, infatti, **due differenti incentivi**, in ragione dei soggetti coinvolti.

Ai sensi del comma 1, soggetti beneficiari sono tutte le imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di funzionamento della UE, nonché le sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell'Allegato, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio.

Ai sensi del successivo comma 3, il credito di imposta viene erogato con il fine dichiarato di incentivare la **creazione di nuove reti di imprese ovvero di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti**. Anche in questo caso, l'agevolaione compete nel caso di imprese che producono

prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, e alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nel medesimo Allegato.

Limitando l'analisi all'ipotesi di reti di impresa, il **credito** è concesso nella misura del **40%** delle **spese finalizzate** allo **sviluppo** di **nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie** e alla **cooperazione di filiera**.

Il credito incontra il **limite** quantitativo di **euro 400.000**, fermo restando un **tetto generale**, determinato in ragione delle **risorse** messe a disposizione dallo Stato, così suddivise:

- 4.500.000 euro per il 2014;
- 9.000.000 euro per il 2015 e 2016.

Il credito deve essere **indicato** nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al periodo di imposta in cui è concesso e può essere **utilizzato esclusivamente** in **compensazione** ai sensi ed effetti di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241/97. Il credito non concorre alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

Ai fini dell'effettiva **operatività** dell'agevolazione si dovrà attendere l'emanazione, nel termine di 60 giorni a decorrere dal 25 giugno, di un **decreto ministeriale**.

Di fatto, se sarà confermato il credito di imposta per le reti operanti nel comparto agricolo, si assisterà a un rilancio da parte del Governo di questa forma aggregativa che in passato ha ottenuto un indiscusso successo, tuttavia, forse dovuto all'incentivazione fiscale prevista a suo tempo.

Rimandando a precedenti interventi ("[La rete di impresa quale sviluppo del comparto agricolo](#)" e "[Crescono gli organismi per l'asseverazione dei contratti di rete](#)"), in questa sede ricordiamo come di recente il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la [nota protocollo n.104432](#) del **4 giugno 2014**, ha affrontato il caso di una rete in cui **uno** degli aderenti **non svolgeva attività agricola** (nello specifico attività di prestazione di servizi di contabilità e di consulenza fiscale).

Il Ministero, richiamando quanto previsto all'articolo 36, comma 5 del D.L. n. 179/2012, ha precisato come la norma non faccia specifico riferimento alle attività dell'impresa o della società, limitandosi a individuare il settore merceologico di riferimento, nel caso di specie quello agricolo.

Ne deriva che è **necessario**, o per meglio dire sufficiente, che l'**attività**, pur non consistendo direttamente nell'esercizio agricolo in senso stretto, **sia strutturale e ancillare** all'agricoltura.